

IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 44/2016

Il Collegio del Giudice Sportivo composto dai signori: dott. Salvatore Giaccheti (Presidente), avv. Camillo Tatozzi (Componente), avv. Simone Bevilacqua (Componente), avv. Francesco de Beaumont (Componente), riunitosi in Roma il 15 dicembre 2016 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Giuseppe Campisi (lic. n.391766)

FATTO

Al termine della gara "9° Slalom Città di Avola", in data 16-17 luglio 2016, durante il regime di parco chiuso, dopo l'esposizione delle classifiche ufficiali finali il concorrente n°104, Giuseppe Campisi, ha presentato due reclami nei confronti dei concorrenti n°109 e n°108 per la verifica del collettore di scarico delle loro autovetture. Il Collegio dei Commissari Sportivi, dopo approfondita istruttoria, ha rigettato i due reclami ritenendoli irricevibili per carenza di interesse del Campisi il quale dopo aver confermato la mancanza di interesse ha confessato di essere stato indirizzato a far reclamo da tal Gentile Giuseppe, meccanico e preparatore, che gli avrebbe fornito anche la somma da pagare quale tassa di reclamo.

Veniva, perciò, rimessa una relazione alla Procura Federale la quale convocava per l'interrogatorio il sig. Campisi per le date del 21 settembre 2016 e del 7 ottobre 2016 senza che, però, l'indagato si presentasse.

Neppure all'udienza del 15 dicembre 2016 l'incolpato si presentava.

All'esito della trattazione il Procuratore di udienza ha insistito nella affermazione di responsabilità dell'intimato per violazione degli artt. 7, 8.1 e 213, I^ comma, RSN chiedendo l'applicazione della sospensione della licenza sportiva per mesi due.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Automobile Club d'Italia

pacifico che il sig. Campisi con il suo comportamento, il quale non avrebbe avuto giovamento da una eventuale modifica della classifica, abbia violato principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale facendosi strumento di una istanza non sua ma di altri violando perciò dolosamente l'art. 227 RSN confermando con il suo comportamento sia extra che processuale la volontarietà della sua condotta violativa dei principi fondamentali più sopra richiamati.

Pena equa da applicare si ritiene quella della sospensione della licenza per mesi due.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Campisi Giuseppe (lic. n.391766) responsabile delle violazioni ascrittegli e gli applica la sanzione della sospensione della licenza sportiva per mesi due.

Roma, 15 dicembre 2016

COMPONENTE RELATORE

avv. Camillo Tatozzi

PRESIDENTE

Dr. Salvatore Gjacchetti